



Tribunale di Bari
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari
Ordine degli Avvocati di Bari

PROTOCOLLO

per le modalità di acquisizione in udienza dei documenti.

Premessa

In data 2 gennaio 2025 è entrata in vigore la normativa che ha imposto l'adozione del sistema operativo APP per la celebrazione del processo penale.

Con provvedimento del 2 gennaio 2025 il Presidente del Tribunale, in applicazione dell'art. 175 bis cpp, ha disposto la sospensione sino al 31 marzo 2025 dell'efficacia delle predette norme in considerazione del mal funzionamento del sistema.

In questi tre mesi nelle sezioni penali del Tribunale di Bari è stata avviata un'intensa attività di sperimentazione che ha messo in luce numerosi problemi applicativi puntualmente segnalati agli organi competenti.

Residuano, però, numerose problematiche e contraddizioni che hanno imposto l'adozione di un protocollo tra Tribunale, Procura ed Ordine degli Avvocati di Bari al fine di cercare il superamento delle stesse.

A seguito di due riunioni svoltesi in data 13 e 20 marzo 2025 sono stati evidenziati alcuni dei profili maggiormente problematici:

a) gli atti depositati dai difensori sul portale confluiscono nel fascicolo per il dibattimento senza alcun vaglio giurisdizionale sulla loro ammissibilità;

b) stesso dicasi per quanto concerne gli atti depositati dalla Procura attraverso APP;

c) NON vi è alcuna possibilità per il giudice di un vaglio preventivo e, soprattutto, NON vi è alcuna possibilità di ESPUNGERE dal fascicolo per il dibattimento gli atti non ammessi;

d) i difensori non sono abilitati alla visione del fascicolo per il dibattimento per cui non possono operare alcun controllo sul contenuto dello stesso;

e) particolarmente problematica è la gestione delle udienze predibattimentali: il FASCICOLO del Pubblico Ministero, una volta trasmesso dalla Procura al giudice dell'udienza predibattimentale, rimane integralmente all'interno del fascicolo telematico a disposizione del giudice del dibattimento senza la possibilità di escludere singoli atti;

f) il deposito in udienza di atti, ed il conseguente onere imposto dalla legge alle cancellerie di acquisirli in forma digitale, comporta un enorme sforzo organizzativo per il personale amministrativo, senza che sia stato previsto un

[Handwritten signatures and initials]

adeguamento dell'organico, nonché la dotazione di adeguati strumenti informatici.

Per superare le predette problematiche si è addivenuti al seguente accordo.

PROTOCOLLO

1) si prende atto che fino al 1° gennaio 2027 la Corte di Appello non sarà coinvolta nell'adozione dell'APP e che, pertanto, a seguito dell'impugnazione della sentenza, in Corte vanno comunque trasmessi tutti gli atti in formato cartaceo;

2) almeno sino alla predetta data, tutte le parti dovranno effettuare il deposito di una copia cartacea di cortesia, oltre a procedere al successivo deposito digitale degli atti;

3) il deposito cartaceo di tutti gli atti deve avvenire in udienza nel contraddittorio delle parti, mentre il deposito digitale dovrà essere eseguito sul portale dopo il provvedimento di ammissione del giudice; fanno eccezione quegli atti per cui la legge prevede il deposito diretto nel fascicolo per il dibattimento (memorie, liste testi, consulenze di parte, nomine);

4) in udienza andrà effettuato il deposito degli atti in cartaceo accompagnato da un indice analitico;

5) ove gli atti depositati siano numerosi, il difensore provvederà al successivo deposito su portale dei soli atti per i quali è stato ammesso il deposito (e già depositati in cartaceo all'udienza) con l'attestazione che il deposito riguarda i soli atti già ammessi dal giudice;

6) il Pubblico Ministero potrà depositare già in udienza gli atti, dei quali è stato ammesso il deposito, ove sia attivo il collegamento interno tramite APP e sia abilitato alle operazioni di deposito attraverso il predetto applicativo, in alternativa, ove gli atti depositati siano numerosi, potrà provvedervi in seguito con le stesse modalità previste al punto 5);

7) la cancelleria del giudice provvederà all'immissione in APP degli atti nel solo caso in cui il numero di essi sia contenuto, nonché degli atti depositati dai difensori di ufficio che, allo stato, non possono accedere al Portale;

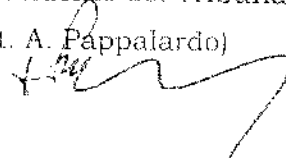
8) sino alla risoluzione del problema segnalato al punto sub e), all'udienza predibattimentale il PM continuerà a depositare in cartaceo sia il fascicolo delle indagini preliminari sia il fascicolo del dibattimento; in caso di decreto che dispone la prosecuzione del giudizio, il fascicolo ex art. 431 cpp sarà trasmesso al giudice per il dibattimento in cartaceo con i soli atti acquisibili, e sarà cura della cancelleria del giudice della udienza predibattimentale provvedere alla digitalizzazione solo di quegli atti.

Con cadenza mensile verrà tenuta una riunione di un tavolo tecnico, coordinato dal Presidente del Tribunale di Bari, che valuterà i progressi e le eventuali ulteriori problematiche, con il compito di individuare e suggerire eventuali soluzioni operative.

Bari, 22/01/2025

Il Presidente del Tribunale di Bari

(dott. A. Pappalardo)



Il Procuratore della Repubblica
(dott. R. Rossi)

Il Presidente Ordine degli Avvocati Bari
(avv. S. D'Aluisi)

Il Dirigente Amministrativo
(dott. C.L. Dellorusso)

La Presidente della Prima Sezione Penale Tribunale di Bari
(dott.ssa A. Perrelli)

Il Coordinatore della Seconda Sezione Penale di Bari
(dott. M. Guida)

La Presidente sezione GIP/GUP Tribunale di Bari
(dott.ssa A. De Simone)

La Presidente aggiunto sezione GIP/GUP Tribunale di Bari
(dott.ssa S. De Felice)

La Presidente Camera Penale Bari

(avv. M. Savino)